

N. 00510/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00912/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2014, proposto da:

Federazione Italiana Medici Medicina Generale - Fimmg - Sezione Regionale Liguria,

rappresentata e difesa dagli avv. S. B., F. M., con domicilio eletto presso F. M. in Genova,

viale Padre Santo /11b;

Federazione Italiana Medici Medicina Generale - Fimmg - Sezione Provinciale di Genova,

rappresentata e difesa dagli avv. Francesco M., Simona B., con domicilio eletto presso

Francesco M. in Genova, viale P. S. /----

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. B.

B., con domicilio eletto presso Barbara B. in Genova, Via F. ---;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 1003, con la quale è stato corretto un presunto errore materiale, contenuto nella deliberazione di Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 234, sul calcolo dei fondi a disposizione per i medici di medicina generale

in relazione all'anno 2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 15 settembre 2014 alla Regione Liguria e depositato il successivo 22 settembre 2014 le federazioni in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di cui parimenti in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

- 1) violazione degli artt. 21 – nonies e quinquies e dell'art. 7 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento;
- 2) violazione dell'art. 8 d.lgs. 502/1992, difetto di istruttoria e di motivazione , sviamento, eccesso di potere.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata.

Con ordinanza 20 ottobre 2014 n. 347 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 7 maggio 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 1003,

con la quale è stato corretto un presunto errore materiale, contenuto nella deliberazione di Giunta regionale 17 marzo 2006, n. 234, sul calcolo dei fondi a disposizione per i medici di medicina generale in relazione all'anno 2005.

Devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa della Regione.

In primo luogo si sostiene che la delibera fosse stata pubblica sul Burl, sul sito Web e inviata per posta ordinaria alle federazioni ricorrenti nonché a tutti i componenti del Comitato permanente regionale ex art. 24 ACN per i rapporti con i medici di medicina generale.

L'eccezione non è fondata.

Trattandosi di correzione di errore materiale contenuto nell'accordo approvato con deliberazione di giunta regionale 234/06 le federazioni ricorrenti costituivano destinatari individuati del provvedimento con la conseguente necessità, per la decorrenza del termine di impugnazione, della notificazione dello stesso. Peraltro la mera comunicazione senza avviso di ricevimento della delibera impugnata non consente di ritenere integrato il requisito della piena conoscenza idoneo a fare decorrere il termine per l'impugnazione.

Parimenti infondata è la presunta conoscenza da parte di un legale rappresentante della FIMMG del provvedimento impugnato. In realtà nel ricorso presentato al giudice ordinario (sub prod. n. 2 ricorrenti 22 settembre 2014), pur facendosi riferimento ad un errore materiale nella quantificazione dell'importo spettante, nondimeno si riferisce tale errore all'ASL e non già alla Regione come sarebbe stato più agevole ove fosse stata integrata la piena conoscenza del provvedimento.

Anche il terzo profilo di tardività deve ritenersi infondato.

I verbali delle sedute del Comitato permanente regionale dell'anno 2008 evidenziano come vi fosse consapevolezza, in seno al predetto comitato, del problema dell'errore materiale nel calcolo dei fondi a disposizione dei medici di medicina generale. Tuttavia un

ragionevole criterio cronologico esclude che dai predetti verbali, redatti come si è detto nel 2008, sia possibile inferire la piena conoscenza di un provvedimento emesso nel 2013.

Nel merito il ricorso è fondato.

La correzione dell'errore materiale come tutti i procedimenti in autotutela deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento che nella specie è mancata.

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)